

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Approvato con delibera di Giunta Comunale n.1005 del 29/12/2000
Diventa esecutiva il 18/01/2001

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali con riferimento alle seguenti specifiche modalità di:
 - a. trasmissione a privati di dati personali contenuti nelle singole banche dati presenti presso gli uffici comunali;
 - b. attuazione delle disposizioni definite dall'art. 22, comma 3 e 3 bis della legge n. 675/96, e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle del d.lgs. n. 135/99;
 - c. individuazione e compiti dei responsabili delle banche dati esistenti presso gli uffici comunali;
 - d. utilizzo dei dati in possesso di un ufficio comunale da parte di altri uffici comunali.
 - e. le modalità applicative ed i profili generali di attuazione, nell'ambito dell'Amministrazione comunale, della normativa in materia di trattamento dei dati personali sensibili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare a tutti i soggetti che conferiscono informazioni e dati personali qualificabili come "sensibili" adeguate garanzie in ordine al trattamento degli stessi da parte degli operatori dell'Amministrazione Comunale e di altri soggetti che per la stessa li trattino.
3. I Responsabili del trattamento dei dati, nominati con decreto del Sindaco n. 10 del 28/03/2000 e ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, provvedono, per quanto di propria competenza, all'applicazione di misure attuative delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionale e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;
 - b. per "**dato sensibile**", ogni dato idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - c. per "**banca dati**", un qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
 - d. per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali
 - e. per "**tipo di dati**", la specificazione del dato in relazione all'attività svolta e definita dalla legge o, in via transitoria, dal Garante di rilevante interesse pubblico;
 - f. per "**operazioni eseguibili**", le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati individuati dall'ente;

- g. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h. per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per **rilevanti finalità di interesse pubblico**, le finalità, individuate dal d.lgs. 11 maggio 1999 n. 135, dalla legge o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell'Ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

ART. 3 - Trattamenti previsti dal presente regolamento

1. Al fine di agevolare i cittadini nell'ottenimento di informazioni sullo stato di avanzamento delle proprie pratiche o sui propri obblighi tributari, tariffari per l'erogazione di servizi o contravvenzionali il Comune può provvedere alla pubblicazione dei dati, compreso l'inserimento dei relativi atti in rete civica, con le opportune misure volte a tutelare, in particolare, la riservatezza degli interessati e nel rispetto della normativa in tema di accesso.
2. I responsabili delle singole banche dati di cui al successivo art. 5 provvedono a comunicare al Sindaco, gli altri casi in cui ritengono necessario comunicare e diffondere a terzi i dati personali contenuti nelle singole banche dati afferenti la propria struttura, specificandone i termini e le modalità.
3. I responsabili di cui al successivo art. 5, provvedono ad individuare, aggiornare e verificare periodicamente l'esattezza dei dati sensibili, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e le operazioni su di essi eseguibili mediante comunicazione al Sindaco.
4. Il Sindaco, verificata la legittimità della richiesta, propone alla Giunta la conseguente integrazione del presente regolamento.

ART. 4 - Titolare

1. Il Comune di Manfredonia è il titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentato, ai fini previsti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, dal Sindaco.
2. Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento il titolare provvede a:
 - o comunicare al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
 - o formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai responsabili ed agli incaricati;
 - o controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
 - o essere a conoscenza delle banche dati, personali e sensibili, esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili ed incaricati.
3. Il Titolare è comunque responsabile di:
 - o Decisioni sulle finalità di raccolta dati.
 - o Decisioni sulle modalità del trattamento dei dati.
 - o Emanazione di norme di sicurezza e salvaguardia dell'integrità dei dati .

- Adempimenti e obblighi che la legge gli attribuisce espressamente in via esclusiva o in concorso con i responsabili designati.
- Mancata esecuzione degli adempimenti legittimamente assegnati ai responsabili designati se abbia omesso di valutarne le qualità.
- Verifica del rispetto da parte dei responsabili degli obblighi di legge e delle istruzioni scritte ricevute.

ART. 5 - Responsabili

1. I responsabili del trattamento dei dati, nominati con decreto del Sindaco n. 10 del 28/03/2000 e ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, sono responsabili di tutte le banche dati, personali e sensibili, esistenti nei settori di loro competenza nonché dei relativi trattamenti. Il titolare può designare altri responsabili, ai sensi dell'art.8, comma 3 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I responsabili per il trattamento dei dati che, ai fini della responsabilità attribuita sono tutti domiciliati presso la sede del Comune di Manfredonia, provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed in particolare a:
 - a. Individuare e, se ritenuto opportuno, comunicare al Sindaco i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati, anche non nominativamente e con riferimento a categorie o specifici profili di operatori e alla loro collocazione organizzativa;
 - b. fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
 - c. adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso sulla base delle direttive a tale scopo impartite dal responsabile del Centro Elaborazione Dati dell'Ente;
 - d. curare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica, o altre forme idonee di informazione, inerente i propri Uffici facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
 - e. curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;
 - f. adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell' art. 13 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 17 del D.P.R. 31.3.1998 n. 501;
 - g. controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti dell' articolo 22, dell' articolo 27 e dell' articolo 9 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell' art. 3 del D. Lgs. 135/99;
 - h. inviare al Garante, tramite il Titolare, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i. stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri responsabili. In caso di mancato accordo, sentiti i responsabili, decide il Sindaco;
 - j. individuare le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie dell' articolo 2, dell' articolo 3 e dell' articolo 4 del D. Lgs. n.135/99 e le operazioni su di essi eseguibili da comunicare ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente regolamento.
3. Nella situazione di affidamento all'esterno della gestione di una banca dati, il responsabile provvede alla nomina del concessionario a responsabile, (come da allegato B) ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, del trattamento dei dati delle banche dati per la durata del rapporto convenzionale; in tal caso, le suindicate attività, relativamente alle banche

- dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario conservando peraltro il responsabile competente per materia il dovere di eventuale attivazione e di vigilanza.
4. Il responsabile del Centro Elaborazione Dati, nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, cura il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario.
 5. Il Centro Elaborazione Dati Comunale, coordinando i referenti di ogni Settore e con il loro ausilio, provvede, in base al processo tecnologico, ad assicurare lo sviluppo delle misure di sicurezza degli archivi informatici previste dall'art. 15 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione, al fine di:
 - o ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici o ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove sono collocate;
 - o evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune;
 - o prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

ART. 6 - Incaricati

1. I responsabili per il trattamento dei dati procedono all'individuazione all'interno delle singole aree operative degli Incaricati, ossia le persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt.9 e 10 della Legge n.675, come da allegato C.
2. I compiti affidati agli Incaricati devono essere specificati analiticamente per iscritto dal responsabile che deve controllarne l'osservanza. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni scritte ricevute.
3. A tale proposito, gli Incaricati devono rispettare scrupolosamente quanto indicato nelle istruzioni, come da allegato C. Agli incaricati, ove è possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.
5. Non è considerata comunicazione né violazione della legge 675/96 la conoscenza dei dati personali da parte degli Incaricati a compiere le operazioni del trattamento, che operano per designazione scritta dal Titolare o dal Responsabile.

ART. 7 - Utilizzo interno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura comunale, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste dalle leggi e regolamenti.
2. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone, servendosi di un registro di accesso ai dati al quale viene indicato a chi sono comunicati i dati e motivazioni.

Art. 8 - Requisiti per la comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione, la diffusione e il trasferimento all'estero dei dati personali sono ammessi solo se previsti da norme di legge, di regolamento o risultino comunque necessarie per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge 675/96 e successive modificazioni.
2. In tutti i casi i fornitori e i prestatori d'opera sono tenuti ad osservare le disposizioni della comunicazione, di cui all'allegato B.

ART. 9 - Attività svolte per il trattamento dei dati sensibili.

1. I responsabili del trattamento dei dati
 - a. provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, siano essi trattati con supporti informatici o in forma cartacea, in relazione alle finalità di interesse pubblico;
 - b. individuano le operazioni eseguibili, che in ogni caso potranno essere: raccolta; registrazione; organizzazione; conservazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; utilizzo; visualizzazione; stampa;
 - c. assicurano che i dati sensibili trattati devono essere:
 - esatti;
 - aggiornati;
 - pertinenti;
 - completi;non eccedenti rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
2. Per l'identificazione e registrazione dei soggetti ammessi agli archivi contenenti dati sensibili oltre l'orario di ufficio è istituito apposito registro (Allegato H), qualora non già previsto dalla procedura informatica utilizzata.

ART. 10 - Attività non individuate dal D. Lgs. 135/99 o da provvedimenti del Garante relative al trattamento dei dati sensibili

1. I responsabili del trattamento dei dati qualora rilevino che le attività svolte siano legate a finalità di interesse pubblico non individuate dal D. Lgs. 135/99 o da provvedimenti del Garante, provvederanno a richiederne l'individuazione al Garante stesso.
2. La loro individuazione viene comunicata al Titolare che determina il contenuto della richiesta al Garante e ne autorizza l'inoltro.
3. La richiesta al Garante viene inoltrata dal Titolare del trattamento.

ART. 11 - Attività individuate dal D. Lgs. 135/99 o da provvedimenti del Garante relative al trattamento dei dati sensibili per le quali non si ha determinazione in via normativa delle tipologie di dati trattabili e delle operazioni eseguibili.

1. Per le attività svolte dal Comune rispetto alle quali sono definite dalla legge le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, ma per le quali non si ha determinazione in via normativa delle tipologie di dati trattabili e delle operazioni eseguibili, tali elementi sono individuati nell'allegato A al presente regolamento.
2. Ciascun responsabile procede periodicamente, con cadenza semestrale, alla verifica della effettività del trattamento delle tipologie di dati individuate, nonché delle relative operazioni su di essi eseguibili.
3. Qualora il complesso dei dati definiti nell'allegato A debba essere modificato a fronte di situazioni che richiedono la variazione delle tipologie di dati o delle operazioni eseguibili individuate, il responsabile del trattamento attiva il procedimento istruttorio finalizzato all'adozione di adeguato provvedimento da parte dell'Organo competente.
4. Il complesso delle tipologie di dati sensibili trattati e delle operazioni su di essi eseguibili è comunque sottoposto a verifica annuale, a fini di aggiornamento, indipendentemente dalle modifiche eventualmente apportate in base a quanto previsto dal precedente comma 3.

Art. 12 – Trattamento dei dati sensibili ed informativa

1. A cura dei responsabili per il trattamento dei dati viene data ampia comunicazione agli Incaricati

- degli obblighi informativi di cui all'art.10 della legge n.675/96.
2. I responsabili degli uffici e servizi favoriscono l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo.
 3. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati, anche verbalmente, ai sensi dell'art.10 della legge rispetto a:
 - a. il trattamento effettuato sui dati;
 - b. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. la natura obbligatoria o facoltativa del conferire i dati;
 - d. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - f. il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e del responsabile;
 4. I vari uffici adeguano la modulistica utilizzata per le varie pratiche amministrative con le annotazioni necessarie ai fini dell'informativa, utilizzando gli schemi di cui agli allegati D – E – F.
 5. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informazione di quanto sopra è data allo stesso interessato all'atto della registrazione dei dati.
 6. In relazione ai trattamenti effettuati, alla persona cui i dati si riferiscono, è attribuito il diritto ai sensi dell'art.13 della legge 675/96 di:
 - a. Conoscere l'esistenza del tipo di trattamento
 - b. Ottenere conferma della presenza di dati che la riguardano
 - c. Chiedere la rettifica qualora i dati raccolti non corrispondano al vero
 - d. Chiederne la cancellazione se raccolti illecitamente.
 - e. Ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati medesimi.
 7. Per ogni richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati personali può essere richiesto all'interessato un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sostenuti.

Art. 13 – Forme di pubblicizzazione delle tipologie di dati sensibili trattabili e delle operazioni su di essi eseguibili

1. I dati sensibili trattabili e le operazioni su di essi eseguibili, individuati in base a quanto previsto dal precedente articolo, sono pubblicizzati mediante affissione all'Albo Pretorio e con adeguate comunicazioni interne agli uffici e servizi dell'Amministrazione.
2. Gli elementi riguardanti le tipologie di dati sensibili trattabili e le operazioni su di essi eseguibili sono comunque resi noti ai soggetti che conferiscono dati personali all'Amministrazione comunale per l'attivazione di un procedimento nel momento in cui si ha la produzione o presentazione dell'istanza, con le medesime modalità procedurali con cui sono fornite le informazioni previste dall'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In relazione ad attività riguardanti un rilevante numero di soggetti che conferiscono dati sensibili ai servizi dell'Amministrazione Comunale, la Giunta adotta adeguate misure, di carattere organizzativo ed informativo, finalizzate a garantire, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, la massima pubblicizzazione agli elementi individuati nell'allegato A. Tali misure sono poste in essere dai responsabili del trattamento.

Art. 14 – Verifiche e controlli

1. I responsabili del trattamento provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal Titolare.

2. I responsabili del trattamento presentano alla Giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal d.lgs.11 maggio 1999, n.135 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti l'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art.6, comma 1.

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art. 14 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico ed all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.
2. I provvedimenti e le determinazioni organizzative di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dall'articolo 2, dall'articolo 3 e dall'articolo 4 del d. lgs. n. 135/1999 sono adeguati od aggiornati a cura dei soggetti competenti in relazione all'evoluzione tecnologica ed alle modificazioni del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento di dati sensibili.

Finalità pubblica	Disposizione di legge	Dati trattati	Operazioni effettuabili
Rilevazione incidenti stradali	Codice Penale e Codice della strada	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 comma 2 lettera b della legge 675/1996
Acquisizione denunce di infortunio sul lavoro	DPR 547/1955	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 comma 2 lettera b della legge 675/1996
Rilascio permessi ad invalidi	Codice della strada	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 comma 2 lettera b della legge 675/1996
Operazioni di Polizia Giudiziaria	Codice Penale	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 comma 2 lettera b della legge 675/1996
Ottenimento di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche	D.M. 14 giugno 1989 n236	Stato di salute	Consultazione e affissione all'albo pretorio
Trattamento Sanitario Obbligatorio	Legge 180/1978, art. 3 Legge 833/1978	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 comma 2 lettera b della legge 675/1996
Servizi Sociali-Assistenziali	L.R. 1/1986 Piano socio-assistenziale Regionale 98/2000 D.G.R. 6/37586/98 Regolamento dei servizi Socio assistenziali atto CC n.	Stato di salute Vita sessuale	Utilizzo dei dati al fine di programmare i servizi richiesti dall'utenza su programmi individuali di sostegno, assistenza e prevenzione

Assegnazione di alloggi	L.R. 28/1990 Regolamento per assegnazione degli alloggi di riserva atto CC n.	Stato di salute Origine etnica	Elaborazione dei dati al fine di calcolare il punteggio per la graduatoria di assegnazione. Divulgazione allo IACP dei dati riguardanti l'invalidità per l'assegnazione di punteggio nella graduatoria.
Attività sportive non agonistiche	D.M. Sanità 28/2/83 DPR 13/8/81 art. 23 conservazione per un anno	Stato di salute	Archiviazione nelle cartelle individuali degli iscritti e
Visite mediche collegiali per stabilire idoneità all'impiego	Contratto nazionale collettivo di lavoro	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 comma 2 lettera b della legge 675/1996. di invalidità o l'idoneità Divulgazione dei dati al responsabile della struttura di appartenenza
Trattenute sindacali	Contratto nazionale collettivo di lavoro	iscrizione a sindacato	Tutte quelle previste comma 2 lettera b della legge 675/96
Servizio mensa-diete	L.R. 31/1980 Diritto allo studio	Stato di salute	Archiviazione nelle cartelle individuali e divulgazioni delle diete o sostanze anafilattiche al personale docente, non docente, addetto alla cucina
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	L. 140/1992 DPR 616/1977 L. 112/1998	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 comma 2 lettera b della legge 675/1996
Acquisizione denunce di sinistri a terzi e a personale dipendente	Codice Civile art. 1341 -1342 D.Lgs. 175/1995 art. 123 Circ. ISVAP n.303 2 giugno 1997	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 comma 2 lettera b della legge 675/1996

Servizio ricerca lavoro	L. 2/4/1968 n. 482	Origine razziale ed etnica Stato di salute	Inserimento dato di scheda Informagiovani e successivo invio ai Centri Lavoro in rete
Servizio elettorale	Legge elettorale vigente	Origine razziale ed etnica Opinioni politiche	Tutte quelle previste dall' art.1 comma 2 lettera b della legge 675/1996
Servizio di stato civile	Legge sulla tenuta dei registri dello stato civile vigente	Stato di salute Origine razziale ed etnica	Tutte quelle previste dall' art.1 comma 2 lettera b della legge 675/1996
Servizio di leva militare	Legge sul servizio di leva obbligatorio vigente	Stato di salute ed abitudini sessuali	Tutte quelle previste dall' art.1 comma 2 lettera b della legge 675/1996
Servizio anagrafe	Legge anagrafica vigente	Origine razziale ed etnica	Tutte quelle previste dall' art.1 comma 2 lettera b della legge 675/1996

**Città di Manfredonia
(Provincia di Foggia)**

NOMINA A RESPONSABILE IN CASO DI AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO

Prot. N. _____

Spett.le

Data _____

Il destinatario della presente è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Amministrazione Comunale ed è tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme della Legge 675/96 nonché ogni altra istruzione impartita in calce alla presente o in successive comunicazioni da parte dell'Amministrazione stessa.

In caso di inadempimento, il destinatario della presente comunicazione sarà considerato responsabile nei confronti del Titolare, relativamente alle operazioni effettuate senza la diligenza dovuta in esecuzione delle istruzioni ricevute, ferme in ogni caso le proprie responsabilità civili e penali in caso di abuso dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del rapporto instaurato con l'Amministrazione Comunale.

In caso il destinatario si avvalga di suoi incaricati o collaboratori, egli si obbliga a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Il Responsabile per il trattamento dei dati

**Città di Manfredonia
(Provincia di Foggia)**

Manfredonia,

Prot. n.

.....

.....

SEDE

OGGETTO: Legge n. 675/96 “Tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Individuazione Incaricati.

In riferimento all’oggetto ed in attuazione del provvedimento sindacale n.10 in data 28 marzo 2000, ai sensi dell’art. 8 comma 5° della L.675/96, la S.V. è nominata “Incaricato del trattamento dei dati” su supporto cartaceo e/o informatico del proprio ufficio.

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L.675/96, gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Pertanto, in riferimento a quanto sopra, per lo svolgimento dei propri compiti, ogni incaricato dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

• **Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati.**

Il trattamento di dati personali è consentito:

1. soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
2. per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni di legge e/o concordate con gli uffici interessati;
3. per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di vigilanza della Pubblica Amministrazione sia locale che centrale.

• **Modalità di trattamento e di comunicazione dei dati.**

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali,

informatici e telematici con procedura strettamente correlata alle finalità stesse e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Inoltre, il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, potrà essere effettuato:

1. Da società, enti o consorzi, che, previa autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento dei dati personali (Dirigente del Settore), per conto del Comune forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle dell'Ente.

2. Dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa comunitaria.

3. Il trattamento e la comunicazione dei dati sensibili è autorizzato solo se espressamente previsto da disposizione di legge ovvero nei casi in cui, ai sensi della legge 675/1996 e del D.Lgs 135/1999, il trattamento dei dati sia considerato di rilevante interesse pubblico.

• **Misure minime di sicurezza.**

1. I documenti relativi a dati personali devono essere conservati in archivi ad accesso controllato e con possibilità di chiusura.

2. Gli accessi tramite computer devono essere protetti da password di cui ne è vietata la diffusione e la pubblicità.

3. I dati sensibili eventualmente trattati, ai sensi dell'art. 22 della legge 675/96 devono essere conservati in buste chiuse ed in armadi chiusi.

4. E' fatto divieto al personale di consentire ad Amministratori, cittadini ed altre persone non autorizzate per iscritto dal Titolare (Sindaco) o dal Responsabile (Dirigente del Settore) di utilizzare gli strumenti informatici, personal computer o video terminali, installati negli uffici.

5. Al termine della giornata lavorativa o in caso di intervallo, qualora l'Ufficio rimanga incustodito, i Personal Computer devono essere spenti fisicamente se non collocati in locali chiusi a chiave.

6. Dovrà essere effettuata copia di salvataggio dei lavori svolti nell'arco della giornata sul personal computer.

7. Tutta la documentazione e le pratiche trattate o da trattare, ivi compresi i supporti utilizzati per il salvataggio dei dati, devono essere riposti in armadi chiudibili nel periodo di intervallo meridiano o al termine della giornata lavorativa.

8. I supporti di memorizzazione utilizzati per il trattamento di dati personali possono essere riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili.

Riservarsi di adottare ulteriore provvedimento per la identificazione dei tipi di dati e delle operazioni su di essi eseguibili in relazione alla espressa finalità di rilevante interesse pubblico perseguita nel singolo caso sottoposto all'Amministrazione.

La conoscenza dei dati personali da parte Sua non è considerata comunicazione né violazione della privacy ai sensi dell'art.19 legge 675/96.

Informo altresì che in relazione ai trattamenti non previsti obbligatoriamente da leggi l'utente potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96.

Ringraziando per la collaborazione.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

.....

Legge 675/96.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

- a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
- c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art. 22 - Dati sensibili

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-bis. *Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. (6)*

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e

accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. *Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1. (7)*

3-bis. *Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente. (8)*

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

Informativa ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96.

Gentile Signore/a,

con l'entrata in vigore della legge n.675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; il Comune di Manfredonia, con sede in piazza del , in qualità di " Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

• **Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati.**

a) Esecuzione di disposizioni di Legge, Regolamenti o fini istituzionali (ad esempio richiesta di residenza, iscrizione alle liste elettorali, iscrizione al ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, richiesta di prestazioni sociali etc.).

• **Modalità di trattamento dei dati.**

a) In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con procedure strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengono attivati canali innovativi quali, ad esempio, le stazioni certificative self-service o i chioschi multimediali.

• **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.**

I dati potranno essere comunicati a tutti gli Enti, uffici, o incaricati esterni con i quali il Comune di Manfredonia intrattiene rapporti istituzionali, normativi o contrattuali.

**ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO DI ESSERE INFORMATO
SULL'ESISTENZA DEI DATI PRESSO GLI ARCHIVI DEL COMUNE**

Gent.mo Responsabile per il trattamento dei dati personali

Comune di Manfredonia

Ufficio _____

Piazza del Popolo, 8

li _____

Oggetto: Legge 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Esercizio dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo 13 della legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, chiedo di essere informato circa:

- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare;
- le finalità e le modalità del trattamento;
- il nome, il domicilio, la residenza e la sede del responsabile;

Chiedo inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c*):

- la conferma dell'esistenza o meno nel vostro archivio o sistema informativo di dati personali che mi riguardano, anche se non ancora registrati;
- la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

Ringraziando anticipatamente, porgo distinti saluti

Firma leggibile

Nome, Cognome, Indirizzo:

**ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO DI OTTENERE LA RETTIFICA O
L'AGGIORNAMENTO DEI DATI DEI QUALI GIÀ CONOSCE L'ESISTENZA PRESSO
GLI ARCHIVI DEL COMUNE**

Gent.mo Responsabile per il trattamento dei dati personali

Comune di Manfredonia

Ufficio _____

Piazza del Popolo, 8

li _____

Oggetto: Legge 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Esercizio dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo 13 della legge.

Ai sensi della normativa in oggetto richiedo

- la l'aggiornamento dei miei dati personali (indicare aggiornamenti)
 rettificazione dei miei dati personali (indicare rettifiche)
 l'integrazione dei dati (indicare le integrazioni da fare e l'interesse a richiederle)

Distinti saluti

Firma leggibile

Nome, Cognome, Indirizzo:

Città di Manfredonia
(Provincia di Foggia)

Registro di accesso ai dati - Ufficio _____ -

Data	Richiedente	Documento richiesto	Motivazione	Tipo di dati contenuti (personali o sensibili)	Flusso dei dati (a chi possono essere comunicati)	Firma del richiedente

Città di Manfredonia
(Provincia di Foggia)

REGISTRO TRATTAMENTO DATI EXTRA ORARIO – Ufficio _____

Data e ora	Operatore	Attività	Motivazione	Tipo di dati contenuti (personali o sensibili)	Firma dell'operatore